

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2413}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, ROGNONI, ALAGNA, ALBERINI, ANDREOLI, ANIASI, ARMATO, ARMELLIN, AUGELLO, AZZARO, BALESTRACCI, BALZARDI, BASLINI, BASSANINI, BECCHETTI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHINI, BODRATO, BONETTI ANDREA, BONFERRONI, BOSCO BRUNO, CAFARELLI, CASINI CARLO, COLONI, COLUCCI, COMIS, CONTU, D'ACQUISTO, FACCHETTI, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FERRARINI, FIORI, FORTUNA, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GRIPPO, LATTANZIO, LODIGIANI, LUCCHESI, MANCINI GIACOMO, MEMMI, MERLONI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, PONTELLO, QUARTA, RIZ, ROSINI, RUSSO GIUSEPPE, SCAIOLA, SENALDI, SORICE, SULLO, TEDESCHI, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 20 dicembre 1984

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni concernenti l'ordinamento penitenziario, all'articolo 42, ultimo comma, dispone che in occasione di trasferimenti e traduzioni di detenuti e di internati « è consentito l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi ». Trattasi dunque di un provvedimento discrezionale. Senonché il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, all'articolo 17 è molto più rigido e statuisce che i detenuti in traduzione debbano essere co-

stantemente avvinti con i ferri di sicurezza ai polsi

In considerazione della recente normativa di cui alla legge 12 aprile 1984, n. 67, che ha affidato, sia pure temporaneamente, il servizio per il trasporto dei detenuti, all'Arma dei carabinieri, ne discende che detenuti ed internati, in sede di traduzione, risulteranno sempre avvinti dai predetti ferri. D'altro canto, pur in assenza di precise disposizioni al riguardo, anche il Corpo della polizia di Stato segue la prassi dei carabinieri. In qualche raro ca-

so, tuttavia, si evita di usare manette e ferri anche quando non trattasi di donne o anziani o minorati come prescrive l'articolo 17 del predetto regolamento dell'Arma (per esempio per qualche magistrato).

La materia è insomma lasciata all'arbitrio dell'amministrazione e, spesso, dei singoli capi-scorta col risultato di provocare talvolta abusi di potere e deviazioni del corretto uso di tali strumenti di coercizione.

La norma che discrimina poi i sessi appare chiaramente anticostituzionale. Si rende perciò necessario disciplinare in modo chiaro la materia partendo da alcune considerazioni di carattere generale.

L'uso di manette, ferri, catene, lucchetti appare a tutti degradante e lesivo della dignità della persona umana.

Basta trovarsi nei corridoi di un palazzo di giustizia della Repubblica per rendersi conto di tale realtà, di fronte alle ormai consuete scene impietose di carabinieri che trascinano in mezzo alla folla più imputati l'uno legato all'altro da catene, quasi non fossero neppure persone e davanti ai giovani figli dei detenuti che di quella visione conserveranno un ricordo traumatico.

Per ciò che attiene agli imputati, una siffatta normativa si pone, poi, in flagrante contraddizione con la presunzione di innocenza dettata dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 27, secondo comma.

Nella pratica, l'applicazione *tout court* dell'articolo 17 del citato regolamento, porta a sviamenti ed iniquità ben più eclatanti.

Basti pensare che si viene ad imporre l'uso delle manette e degli altri ferri in ogni caso di traduzione e quindi anche nell'ipotesi di persona che venga ricondotta in carcere per il disbrigo delle formalità necessarie al rilascio, dopo essere stata assolta con ampia formula, e dopo che l'autorità giudiziaria ne abbia ordinato la immediata scarcerazione.

Non v'è chi non veda lo stridente contrasto con i fondamentali principi costituzionali che affermano l'inviolabilità della

libertà personale ed il divieto di ricorrere a forme di detenzione o altre restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria o per espressa disposizione di legge.

Secondo l'*id quod plerumque accidit*, si fa sempre più strada il principio di valorizzare il profilo della dignità dell'uomo anche dando attuazione concreta alle norme programmatiche dettate nella Carta costituzionale. Ne sono fedele interpretazione l'abolizione delle gabbie dalle Corti d'Assise, ed in generale i nuovi principi intesi a garantire i diritti della difesa. Quelle norme che prevedono ancora l'uso indiscriminato dei ferri e delle manette, invero, non ricalcano affatto tale concezione ed anzi promanano odore di medioevalità, non propriamente degna di un popolo civile, turbano profondamente per tal guisa la sensibilità di ogni cittadino per cui si impone una loro rapida modifica.

Bisogna, tuttavia, distinguere fra l'uso delle semplici manette e quello dei ferri legati alle estremità con le catene, a loro volta chiusi con lucchetti. Sono questi ultimi, cioè i ferri legati con catene e lucchetti, a dover essere ragionevolmente eliminati. Non si può, invece, proporre una eliminazione *tout court* dell'uso delle manette benché la stessa finalità rieducativa della pena sembri propugnare tale principio, bensì proporre una ragionata regolamentazione che sia in grado di garantire ogni cittadino dall'arbitraria lesione della sua dignità e libertà personale.

In considerazione del fatto che talune fattispecie impongono senz'altro misure di sicurezza volte a prevenire eventuali fughe o ad impedire episodi di pericolosità sociale, nell'articolo 1 si contrappone all'arbitrio il correttivo della reale pericolosità dell'individuo in traduzione o la probabilità di fuga, valutata quest'ultima alla luce del criterio dei precedenti penali del prevenuto.

Per i motivi testè considerati, siamo certi, onorevoli colleghi, che non mancherà il vostro consenso per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. Per la traduzione di persone in stato di arresto, di fermo o comunque detenute è consentito l'uso delle manette ai polsi solo quando lo richiedano la reale pericolosità del soggetto in traduzione o il pericolo di fuga valutato in specifica relazione ai precedenti penali dello stesso. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di costrizione durante le traduzioni, compresi i ferri ai polsi o in altra parte del corpo, le catene ed i lucchetti. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili ».

ART. 2.

L'articolo 17 dell'appendice n. 1 al regolamento generale dell'Arma dei carabinieri approvato con regio decreto 24 dicembre 1911 è abrogato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.